

Sì al sindaco unico di Srl esterno al registro revisori

SOCIETÀ

Per il Tribunale di Bologna l'obbligo c'è solo per chi è anche il revisore legale

Norme pensate per le Spa vanno declinate tenendo conto delle differenze

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale di Srl possono anche essere soggetti non iscritti al registro dei revisori legali quando sia nominato un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione) per svolgere la funzione di revisione legale: lo decide il Tribunale di Bologna (sezione d'impresa) con decreto del 23 maggio 2019 appena reso noto (rg. 2328/2019) in sede di giudizio di omologazione di una deliberazione assembleare della quale il notaio verbalizzante aveva rifiutato l'iscrizione al Registro delle imprese.

La clausola della discordia

La questione che ha dato origine al giudizio era l'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci di una Srl, di una clausola statutaria secondo la quale, ove fosse nominato un revisore legale al fine di svolgere la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale non dovessero avere la qualità di revisori legali ma potessero essere scelti «anche fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia» (vale a dire – secondo il dm

320/2004 – avvocati, dottori e ragioniere commercialisti e consulenti del lavoro) «o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche». Il notaio verbalizzante aveva dunque ritenuto illegittima questa deliberazione reputando che il sindaco unico di Srl debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali (e che almeno un componente effettivo del collegio sindacale debba essere un revisore legale).

Secondo il giudice bolognese, invece, una tale clausola statutaria non si pone in contrasto con quanto previsto nell'articolo 2397, comma 2, del Codice civile (norma dettata per le Spa, ma applicabile anche alle Srl per effetto del richiamo che ne è fatto nell'articolo 2447, comma 3, del Codice civile), secondo cui almeno «un membro effettivo ed uno supplente» del collegio sindacale «devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

Le differenze tra società

Se è vero, infatti, che all'organo di controllo della Srl si deve applicare la disciplina dettata in materia di Spa, questa applicazione alla Srl di una norma dettata per la Spa deve essere effettuata pur sempre tenendo in conto le peculiarità tipiche di questi due tipi societari. In particolare, tenendo conto del fatto che nella Srl si può optare per la nomina, alternativa o congiunta, di un revisore legale (per svolgere le sole funzioni di revisione legale dei conti) e di un organo sindacale (quest'ultimo, a sua volta, in composizione monocratica o collegiale), con il compito del controllo di legalità (ed eventualmente anche del compito di revisione legale dei conti).

Nella Spa, invece, è prevista la ob-

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



REGISTRO IMPRESE

Start-up innovative, controllo solo formale

Con riguardo all'iscrizione di una società start-up innovativa all'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, l'ufficio può esercitare solo un potere di controllo in relazione alla «regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata» alla domanda di iscrizione e non può svolgere alcun controllo di merito, a meno che risulti evidente la «carenza nell'oggettivo sociale dei caratteri di innovatività ad alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa», che sono i requisiti richiesti dall'articolo 25, comma 2, lettera f), Dl 179/2012 affinché una società possa qualificarsi come start-up innovativa.

È quanto deciso dal giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma con decreto del 5 aprile 2019.

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

bligatoria presenza di un organo sindacale necessariamente collegiale (con il compito del controllo di legalità ed eventualmente anche della revisione legale dei conti) ed è disposto che esso abbia una composizione "mista": almeno un membro effettivo (e uno supplente) devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il dm 320/2004 o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Inoltre, sempre in materia di Spa, è disposto che se la funzione di revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, tale organo deve essere interamente composto da revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

La conclusione

Ebbene, quest'ultima disposizione – secondo il Tribunale Bolognese – consente di ritenere che qualora, con riferimento alla società a responsabilità limitata, si opti per la composizione monocratica dell'organo di controllo, si debba procedere alla nomina di un revisore legale come sindaco unico «soltanto ove cumulati anche» la funzione di revisione legale dei conti. Ne consegue che, nella Srl, non occorre nominare un revisore legale dei conti come "sindaco unico" qualora a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto nell'apposito registro, sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti; in questo caso, inoltre, nell'ipotesi di nomina di un organo sindacale collegiale, tutti i suoi componenti possono non essere revisori legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOGLIE E TERMINI DELLE SEGNALAZIONI

1	<p>LA TEMPESTIVITÀ Per ottenere le misure premiali l'imprenditore deve presentare istanza all'Ocri entro tre mesi o domanda di accesso a una delle procedure concorsuali entro sei mesi, dal momento in cui: • i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni superano la metà delle retribuzioni mensili; • i debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni superano i debiti non scaduti; • nell'ultimo bilancio, o per più di tre mesi, sono stati superati gli indici del Consiglio dei dottori commercialisti che fanno scattare l'allerta interna</p>	2	<p>L'ALLERTA INTERNA Il nuovo Codice ha stabilito che, per gli organi di controllo, "indicano" la crisi gli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, rilevabili tramite indici, sulla sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e sulle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso (il termine di sei mesi è coerente con la prassi bancaria di aumentare il rischio di insolvenza nel caso di rischio di inadempimento nei successivi quattro mesi. Questi indici devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con cadenza almeno triennale.</p>	3	<p>L'ALLERTA ESTERNA La segnalazione della crisi scatta quando: • per l'agenzia delle Entrate, il debito scaduto (va è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo con determinate soglie dimensionali. • per l'Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi superiore a 50mila euro; • per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati e scaduti da oltre 90 giorni superi i 500mila euro per le imprese individuali e un milione di euro per le imprese collettive.</p>
----------	--	----------	---	----------	---

Premiato l'imprenditore che denuncia in tempo la crisi

IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Il nuovo Codice prevede benefici per il debitore che agisce tempestivamente

In caso di tenuità del danno per il reato di bancarotta scatta la non punibilità

A cura di
Giuseppe Acciari
Alessandro Danovi
Paolo Rinaldi

Per anticipare l'emersione della crisi d'impresa, il nuovo Codice introduce un meccanismo premiale a favore dell'imprenditore che denuncia spontaneamente e tempestivamente lo stato di difficoltà all'Ocri, l'organismo di composizione istituito presso le Camere di commercio (articoli 24 e 25). L'istanza all'Ocri deve però essere tempestiva (si veda l'articolo in alto) e le indicazioni ricevute devono essere seguite secondo buona fede.

Produce l'effetto premiale anche l'aver proposto tempestivamente una domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza. In questo caso però, per evitare comportamenti strumentali, il Dlgs 14/2019 la domanda non deve essere successivamente giudicata inammissibile.

I benefici, cumulabili anche tra loro, sono di tre tipi:

- processuale per la soluzione della crisi;

- tributario in termini di agevolazioni;
- penali.

Benefici tributari

Sotto il profilo tributario, durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa vengono ridotti alla misura legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta sono inoltre applicate in misura minima se vengono pagate entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga. Tale termine deve però scadere successivamente alla presentazione dell'istanza all'Ocri o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Sempre in ambito tributario, è previsto che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.

Benefici processuali

Sotto un profilo processuale l'imprenditore tempestivo può beneficiare di più tempo per la predisposizione del set documentale (piano, proposta, relazione documentale e altri documenti).

È infatti previsto che la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo

di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quello che ordinariamente il giudice può concedere se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.

Benefici penali

Sotto un profilo penale è prevista una particolare causa di non punibilità e una circostanza ad efficacia speciale per i reati di bancarotta semplice, fraudolenta e/o ricorso abusivo al credito, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, siano esse commesse dall'imprenditore, dagli organi sociali e/o dall'institor.

In tema di causa di non punibilità il nuovo Codice prevede che, se il danno cagionato è di speciale tenuità, il soggetto non è punibile se ha tempestivamente presentato l'istanza e, ad esito della procedura, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Al di là dei casi di speciale tenuità del danno, il Dlgs 14/2019 prevede anche il dimezzamento della pena per chi ha presentato l'istanza o la domanda se, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediazione: scontro sulla partecipazione personale delle parti

PROCESSO CIVILE

Il Tribunale di Roma richiede la presenza Contrasto con la Cassazione

Marco Marinaro

Nel procedimento di mediazione obbligatoria per legge è necessaria la partecipazione personale delle parti che non è delegabile salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona); questa esigenza è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica la mediazione e implicita e ineludibile nella corretta interpretazione della normativa di riferimento nel suo insieme tesa a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l'incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto. Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Roma (giudice Moriconi) che, con la sentenza 13630 del 27 giugno scorso, dichiara l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dalla presunta vittima di un episodio di malpractice sanitaria.

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma riguarda quindi una lite relativa alla responsabilità medica e sanitaria: materia prevista dalla legge tra quelle assoggettate a mediazione preventiva obbligatoria. In effetti, la mediazione è stata avviata. Nel dettaglio, si sono tenuti due incontri di mediazione ai quali ha partecipato un legale che ha esibito due certificati medici per giustificare l'assenza dell'assistito e che ha poi dichiarato che «non intendeva entrare in mediazione», conducendo così alla chiusura con esito negativo del procedimento. Ma il Tribunale ha ritenuto questo percorso non sufficiente a dichiarare perfezionata la condizione di procedibilità (e ciò a prescindere dalla valutazione della procura

conferita da parte del cliente).

Al riguardo, la sentenza articola la motivazione traendo argomenti dalla recente pronuncia della Cassazione 8473/2019 e, quindi, ribadendo la necessaria presenza personale delle parti, ma poi seguendo un diverso iter tanto da giungere alla opposta soluzione.

Infatti, secondo il Tribunale, la sentenza della Suprema Corte rafforza il convincimento circa la necessaria partecipazione personale; ma per il giudice costituisce un "non sequitur" del ragionamento la conclusione della Cassazione che afferma la delegabilità di tale presenza a un altro soggetto (e non solo in via eccezionale per giustificati motivi).

Allora, si legge nella sentenza del Tribunale di Roma, «se si pone l'accento sulla centralità del contatto diretto e informale fra le parti, vera chiave di volta della possibilità di successo della mediazione (è questo che afferma la sentenza 8473/2019) e se si esalta la possibilità che con l'ausilio del mediatore possano essere ricostituiti i rapporti pregressi delle parti (è sempre la sentenza 8473/19 ad affermarlo), come si può poi, solo perché nella legge non è stato espresso il divieto, convincentemente predicare che quello stesso legislatore abbia ammesso la valida assenza della parte personalmente?».

D'altronde, rileva il Tribunale, è la stessa Cassazione nella sentenza 8473/2019 a predicare l'esistenza di prescrizioni e contenuti del mandato che «non sono affatto espressi dalla legge». E ciò conferma quindi «che non è necessaria un'espressa previsione legale per potersi affermare la sussistenza del divieto legale della delega a terzo soggetto dell'attività mediatrice, che la parte deve compiere personalmente».

Il Tribunale di Roma segue così quello di Firenze che, con la sentenza dell'8 maggio scorso (estensore Ghelardini), si è posto già in dissenso con la pronuncia della Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta vietata la delega all'amministratore che è proprietario

CONDOMINIO

La doppia qualifica non fa venire meno il conflitto di interessi

Augusto Ciria

Il divieto di conferire delega all'amministratore per partecipare all'assemblea vale anche se questi è condomino dello stabile che amministra, in quanto proprietario di una unità immobiliare. Il principio non cambia, dato che si trova in una pur potenziale situazione di conflitto di interessi: da un lato è mandatario della collettività ed è chiamato, come tale, a rendere annualmente conto della sua gestione, a eseguire le decisioni deliberate dall'assemblea e, in generale, a svolgere tutte le attribuzioni previste dalla legge; dall'altro, invece, vota nelle assemblee chiamate a deliberare sul suo operato, a confermarlo nell'incarico o a revocarlo. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con la sentenza 9889 pubblicata il 13 maggio scorso (giudice D'Avino), ha dichiarato l'annullabilità della delibera di scissione dell'unico condominio in due autonomi condomini assunta dall'assemblea anche con il voto determinante espresso dall'amministratore, quale portatore di delega conferita da un condomino assente.

La delibera era stata impugnata censurando, tra l'altro, il difetto di quorum con cui si era deciso di sciogliere l'unico condominio e di costituire un supercondominio per la gestione dei beni rimasti in comune, considerato che, nonostante la presenza in assemblea, di persona o per delega, di tutti i partecipanti al condominio, la delibera aveva ottenuto il favore di poco più della metà del valore millesimale dell'edificio. Da qui la contestazione della validità della delega conferita all'amministratore, in base alla quale aveva espresso il voto a favore dello scioglimento. Infatti, l'articolo 67 delle

disposizioni attuative del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), vieta ai condomini di conferire delega all'amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea.

La difesa del condominio, rappresentato portatore della delega contestata, ha sostenuto che il divieto dell'articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile non era stato violato in quanto l'amministratore rivestiva anche la qualità di condomino; dunque, in questa sua veste e in base al diritto di ogni condomino di intervenire in assemblea anche a mezzo di un proprio rappresentante, quest'aveva manifestato il voto in vece del suo delegante.

L'argomentazione non ha però convinto il Tribunale di Roma. Per il giudice, il divieto di delega all'amministratore, che in passato era applicabile solo nei casi di reale conflitto di interessi e di sicura divergenza tra ragioni personale del votante e contrari interessi del condominio, oggi, dopo la riforma del 2012, vale sempre, anche quando l'amministratore è condomino dell'edificio da lui stesso amministrato: «le ragioni di incompatibilità e di prevenzione che giustificano l'astratta imposizione ex lege», si legge nella sentenza, non vengono meno per il solo fatto che l'amministratore rivesta la qualità di condomino.

La sentenza non perde l'occasione per evidenziare la natura di contratto di mandato della delega, la non rilevanza dell'ufficio di eventuali conflitti tra delegante e delegato, i loro obblighi inerenti all'incarico e le conseguenze della delega al fine sia della valida costituzione dell'assemblea, sia dell'impugnativa prevista dall'articolo 1137 del Codice civile. Si sofferma infine sul concetto di «prova di resistenza» della votazione, intesa come verifica del raggiungimento o meno del quorum dopo avere escluso dal computo il voto espresso dal condomino falsamente rappresentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SOGLIE

La segnalazione deve scattare quando il debito diventa eccessivo

L'intervento dovrebbe precedere le misure di allerta ma non è scontato

Per evitare abusi il Codice della crisi lega i premi all'imprenditore virtuoso alla tempestività del suo intervento.

Sotto un profilo logico tale segnalazione dovrebbe precedere le misure di allerta sia interne (attivate dagli organi di controllo) che esterne (attivate dagli enti creditori). Le procedure di allerta sono state infatti introdotte proprio per rimediare al comportamento dell'imprenditore che non fa emergere tempestivamente la crisi. Ma, la lettura combinata degli indici (fra loro diversi) che fanno scattare i vari tipi di allerta, non permette di affermare che questa successione cronologica verrà sempre rispettata.

In base all'articolo 24 del Dlgs 14/2019, l'istanza è tempestiva quando il debitore presenta domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice della crisi entro sei mesi o l'istanza all'Ocri entro tre mesi dal verificarsi

di alcuni eventi aziendali legati soprattutto al particolare stato di gravità della situazione finanziaria:
• debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni superiori alla metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
• debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
• superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti o alternativamente degli indici specifici per l'impresa individuati da un professionista indipendente (articolo 13, secondo e terzo comma del Codice).

La tempestività dell'istanza può inoltre essere certificata dal presidente dell'Ocri, su richiesta del debitore.

Dal punto di vista cronologico, non è detto però che il superamento delle soglie che indicano la tempestività preceda il mancato rispetto degli indici che fanno scattare l'allerta interna o il realizzarsi degli inadempimenti rilevanti per l'allerta esterna.

Gli indicatori per l'allerta interna hanno infatti carattere reddituale, patrimoniale ed economico e potrebbero scattare anche in assenza del superamento delle soglie di debito rilevanti per la tempestività.

Analogo discorso per gli inadempimenti rilevanti per l'allerta esterna che, considerata la diversa natura dei debiti considerati, potrebbero emergere anche in casi in cui non sono state superate le soglie di debito rilevanti per la tempestività.

Sarebbe però assurdo che l'imprenditore benefici delle misure premiali nel caso in cui la sua iniziativa sia stata successiva all'attivazione delle procedure di allerta sia esterna che interna (fatta salva l'archiviazione da parte dell'Ocri).

L'arco temporale dei tre o sei mesi entro cui il debitore deve attivarsi per ottenere le misure premiali potrebbe invece essere utilizzato per valutare con gli altri soggetti obbligati alla segnalazione della crisi lo strumento più adatto per l'emersione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA